

## **TI\_GERICHTE 36.2010.8 vom 17. Februar 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2010.8\\_d20090217](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2010.8_d20090217)

FR: TI\_GERICHTE 36.2010.8 du 17 février 2009

IT: TI\_GERICHTE 36.2010.8 del 17 febbraio 2009

### **Regeste**

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato con certezza l'invio per posta semplice, nonostante sostenga di avere spedito per tempo il modulo TI1

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]), la Massima istanza ha poi evidenziato (cfr. citata STF 9C\_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF 9C\_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid.

#### **E. 5**

pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137), l'Alta Corte (cfr. citata STF 9C\_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C\_211/2010, consid. 3.4) ha quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano, dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione

d'opzione, che per potere esplicitare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del destinatario, a nulla sono neppure valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr. ibidem), alla luce di quanto esposto, considerato che la fattispecie in esame è (in parte) simile a quelle giudicate dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C\_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e 9C\_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) il modulo TII entro il 30 settembre 2008, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può essere esonerato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù dell'eccezione prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, infatti, avendo l'insorgente effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere applicata la giurisprudenza (STF 9C\_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 5.9) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43 consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte, quanto alla preoccupazione espressa dal ricorrente riguardo ad un'applicazione a senso unico e favorevole all'amministrazione delle regole relative alla notifica di atti (l'assicurato, citando il caso concernente un altro frontaliere, ha osservato che l'UAM ha inviato per posta semplice l'avviso di sanatoria del 12 giugno 2008 ed il TCA ha dato atto all'amministrazione di avere adempiuto al proprio obbligo di informazione diretta di ogni frontaliere interessato, seppure non tramite raccomandata. Pertanto, a dire del ricorrente, siccome anche in concreto l'invio del formulario TII è stato fatto per posta A e l'UAM ha ritenuto che non vi fosse stato un valido esercizio del diritto d'opzione dato che l'invio non gli è mai pervenuto, l'insorgente ha chiesto al TCA di essere trattato allo stesso modo dell'Ufficio assicurazione malattia e quindi di ritenere come inviato tempestivamente il suo modulo TII), lo stesso Tribunale federale, pronunciandosi di recente su questa questione (cfr. citata STF 9C\_211/2010, consid. 3.5), ha osservato che tale censura " va relativizzata alla luce di quanto poc'anzi esposto come pure della sentenza DTF 136 V 295 ", la STF 9C\_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295, al considerando 5.8 ha stabilito che sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72, sia si voglia qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe. Infatti, dal momento che la corretta notifica (o pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicitare effetti giuridici negativi (in casu: la perenzione del nuovo diritto di opzione) nei confronti del ricorrente, al contrario del caso di specie, dove RI 1 ha ricevuto la comunicazione del 12 giugno 2008, in questo senso, visto quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.